

Allegato A)

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 – DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI CONTROLLO ANALOGO	2
ART. 3 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE SOCIETÀ <i>IN HOUSE</i>	3
ART. 4 – RACCOLTA E VALIDAZIONE DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI	3
ART. 5 – VERIFICA DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI	4
ART. 6 – CONTROLLI DI REGOLARITÀ IN FASE SUCCESSIVA.....	5
ART. 7 – ESERCIZIO CONGIUNTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA	5
ART. 8 – ULTERIORI CONTROLLI.....	6
ART. 9 – ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E DI PUBBLICITÀ.....	6
ART. 10 – IRREGOLARITÀ IN FASE DI CONTROLLO	6
ART. 11 – RESTITUZIONE DEGLI ESITI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E INFORMAZIONE AGLI ORGANI POLITICI	6
ART. 12 – SUPPORTO INFORMATIVO AGLI ORGANI POLITICI NELL'ELABORAZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI	7
ART. 13 – CONTROLLO CONGIUNTO: INVIO ALLE AMMINISTRAZIONI SOCIE	8

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle società affidatarie *in house* della Regione Emilia-Romagna.

La società FBM – Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, che è società *in house* della Regione Emilia-Romagna ma di cui quest'ultima detiene solo una minima percentuale del capitale sociale, è tenuta ad osservare gli indirizzi formulati in materia dai soci che congiuntamente ne detengono il controllo.

ART. 2 – DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI CONTROLLO ANALOGO

Alla Struttura preposta alla vigilanza di cui all'art. 5, Allegato A) della Deliberazione di Giunta regionale n. 1107/2014, attualmente denominata Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate competono, nelle materie di cui all'art. 1 dell'Allegato B) della presente Delibera, la definizione e l'aggiornamento del Modello di controllo analogo sul sistema delle società affidatarie *in house*, in raccordo con le strutture competenti.

Il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate è individuato, con Deliberazione di Giunta regionale n. 2359/2023, quale Struttura organizzativa principale sulla quale si incardinano tutte le responsabilità giuridiche, economiche e amministrative nella realizzazione del nuovo Modello di governance del sistema delle partecipate regionali, volto a garantirne una regia unitaria ed un presidio sostanziale.

Rimane invariato l'attuale assetto delle competenze e delle responsabilità in ordine al presidio sui profili industriali e produttivi, che rimangono allocate nelle diverse Direzioni Generali di line o presso il Gabinetto del Presidente della Giunta, in funzione delle competenze relative all'attuazione di specifiche politiche pubbliche.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulle società *in house*, il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate si avvale dell'ausilio del Comitato tecnico di supporto alle decisioni di cui alla citata Deliberazione di Giunta regionale n. 2359/2023.

Al Comitato spetta il compito di censire ed esaminare la normativa rilevante ai fini dei controlli e degli adempimenti in materia di partecipate evidenziandone ambiti, soggetti di riferimento, modalità di applicazione.

Il Comitato viene riunito su iniziativa del Coordinatore, con cadenza almeno annuale, salvo la necessità di procedere con urgenza ad apportare aggiornamenti al Modello di controllo analogo, discendenti da modifiche del quadro normativo di riferimento. I verbali attestanti gli esiti dell'attività istruttoria del Comitato sono

conservati presso il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate.

L'aggiornamento dei contenuti del Modello di controllo analogo, di cui all'Allegato B) del presente provvedimento, è disposto con Determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate. Variazioni inerenti al processo o che attengono all'articolazione della responsabilità, declinate nel presente Allegato A), sono disposte con provvedimento di Giunta. Nei casi in cui si ravvisi la necessità di procedere con modifiche che interessano entrambi gli Allegati, per ragioni di semplificazione amministrativa si procede con provvedimento di Giunta.

ART. 3 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE SOCIETÀ IN HOUSE

La vigilanza sulle società *in house* viene esercitata attraverso la preventiva verifica delle principali decisioni strategiche proposte (controlli *ex ante*), tramite monitoraggi sviluppati in corso d'esercizio a scadenze predefinite (controlli *in itinere*), infine mediante verifiche effettuate a chiusura dell'esercizio di riferimento (controlli *ex post*). In particolare:

- sono sottoposti a preventiva presa d'atto e contestuale proposta di approvazione all'organo di controllo analogo congiunto, se costituito, i principali atti di programmazione delle società (controlli *ex ante*);
- sono oggetto di controllo *in itinere*, durante l'esercizio di riferimento, i budget preventivi di bilancio relativamente alle voci di costi e ricavi e alle principali voci di stato patrimoniale;
- sono oggetto di controllo *ex post*, a chiusura dell'esercizio di riferimento, tutti gli altri aspetti previsti nel Modello di controllo analogo.

ART. 4 – RACCOLTA E VALIDAZIONE DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI

Il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate definisce le procedure per la raccolta dei dati, dei documenti e delle informazioni necessari all'esercizio della vigilanza negli ambiti di cui all'art. 1 dell'Allegato B) della presente Delibera.

A tal fine, fornisce le specifiche di processo per l'aggiornamento del sistema informativo-informatico di gestione delle partecipate regionali - Sistema Informativo Partecipate (SIP) - che è, per obiettivi di razionalizzazione dell'azione dell'Amministrazione, lo strumento impiegato dal 1° gennaio 2017 in via prioritaria per la raccolta dei dati inerenti alle società *in house*.

Il Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate individua, per ogni singolo adempimento, le modalità di raccolta e di validazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, indicando i termini entro i quali tali attività devono essere concluse.

I dati, i documenti e le informazioni necessari per l'esercizio della vigilanza sono forniti, a seconda della loro natura, dalla Struttura competente della Direzione Generale di *line*, o dal legale rappresentante o Direttore della società *in house*.

Vengono di regola prodotti dalle società *in house* i dati e i documenti di bilancio e tutte le altre informazioni generate da processi e attività interni alla società, la cui acquisizione è necessaria per l'esercizio dell'attività di vigilanza negli ambiti del controllo analogo.

Annualmente, le società *in house* trasmettono alla Struttura di vigilanza un'analisi dettagliata inerente ai profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai contratti di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti, al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi attesi, nonché in relazione agli indirizzi che la Regione ha fornito tramite il Documento di Economia e Finanza Regionale.

I dati, i documenti e le informazioni sono trasmessi alla Struttura di vigilanza mediante il Sistema Informativo Partecipate (SIP) e validati tramite apposite procedure di certificazione.

ART. 5 – VERIFICA DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI

Il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate verifica la completezza delle informazioni raccolte rispetto agli obblighi informativi in capo alle società *in house* e la corrispondenza delle stesse al complesso dei vincoli, limiti, condizioni derivanti dall'ordinamento giuridico vigente, così come declinati nell'Allegato B) del presente provvedimento, ad ulteriori vincoli di finanza pubblica e ad indirizzi strategici formulati dagli organi politici regionali.

A tal fine, e più in generale per quanto previsto dall'Allegato B) della presente Delibera, il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate si avvale anche dei risultati dell'attività di controllo espletata congiuntamente con i Dirigenti della Direzione Generale REII, ciascuno nelle materie di competenza (anticorruzione e trasparenza, personale, conferimento di incarichi, contrattualistica per l'acquisizione di beni e servizi e lavori pubblici, patrimonio, protezione dei dati personali, Codice dell'Amministrazione Digitale, sicurezza informatica), nonché con il Dirigente del Settore Avvocatura e Contenzioso del Gabinetto della Giunta nella materia degli incarichi legali.

Rientrano nella competenza del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate le verifiche in materia di bilancio, contabilità e finanze, nomine e compensi, in quanto presenti nel Settore le relative professionalità.

ART. 6 – CONTROLLI DI REGOLARITÀ IN FASE SUCCESSIVA

Il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate svolge i controlli successivi di regolarità su un campione determinato di documenti, per verificarne la corrispondenza al complesso dei vincoli, limiti, condizioni derivanti dall'ordinamento giuridico vigente, così come declinati nell'Allegato B) del presente provvedimento.

A tal fine, e più in generale per quanto previsto dall'Allegato B) della presente Delibera, il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate si avvale anche dei risultati dell'attività di controllo espletata congiuntamente con i Dirigenti della Direzione Generale REII, ciascuno nelle materie di competenza (trasparenza e anticorruzione, personale, conferimento di incarichi, patrimonio, contrattualistica per l'acquisizione di beni e servizi e lavori pubblici, protezione dei dati personali, codice dell'amministrazione digitale, sicurezza informatica), nonché con il Dirigente del Settore Avvocatura e Contenzioso del Gabinetto della Giunta nella materia degli incarichi legali.

Rientrano nella competenza del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate le verifiche in materia di bilancio, contabilità e finanze, nomine e compensi, in quanto presenti nel Settore le relative professionalità.

Il Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate adotta annualmente un atto che individua gli ambiti, le tipologie di documenti da sottoporre a controllo e le modalità di selezione degli stessi, dopo averli condivisi con i Dirigenti competenti nelle varie materie.

ART. 7 – ESERCIZIO CONGIUNTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Salvo quanto previsto per i controlli *ex ante* e *in itinere*, per i quali si rinvia all'Allegato B) del presente provvedimento, l'esito dell'attività di controllo espletata congiuntamente al Dirigente competente per materia è riportato in un attestato a firma congiunta del Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate e del suddetto Dirigente.

Di tale attestato viene data evidenza nel Report attestante gli esiti dell'attività di controllo di cui al successivo art. 11.

ART. 8 – ULTERIORI CONTROLLI

Qualora emergano evidenze documentali di significativa criticità che rendono opportuno l'espletamento di ulteriori approfondimenti in fase successiva, il Direttore Generale REII propone alla Giunta Regionale l'adozione di un atto deliberativo che autorizza lo svolgimento di ulteriori controlli nei confronti della società *in house* interessata e ne definisce l'ambito, avvalendosi per tali controlli del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate.

ART. 9 – ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E DI PUBBLICITÀ

Il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate assicura l'adempimento degli obblighi informativi aventi ad oggetto profili amministrativi e di bilancio delle società affidatarie *in house* nei confronti delle istituzioni di controllo (Corte dei Conti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Collegio dei revisori dei Conti, ecc.), nonché la raccolta dei dati, dei documenti e delle informazioni ai fini delle pubblicazioni ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ART. 10 – IRREGOLARITÀ IN FASE DI CONTROLLO

Nel corso dello svolgimento dei controlli di cui agli articoli 5 e 6, in caso di irregolarità, carenze o ritardi nella trasmissione dei dati, il Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate trasmette una comunicazione alla società, fissando un termine congruo, anche in relazione alle scadenze previste per gli adempimenti informativi nei confronti delle istituzioni di controllo, per compiere le azioni necessarie a consentirne il superamento.

Qualora tali irregolarità non vengano superate, il Responsabile del Settore informa il Direttore Generale REII.

Il Direttore Generale REII attiva ogni strumento per avviare, anche tramite l'organo di controllo analogo, azioni correttive rispetto alle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui le azioni correttive avviate non consentano la risoluzione degli elementi segnalati, il Direttore Generale REII informa l'Assessore, il Capo di Gabinetto e il Direttore Generale di line affinché gli stessi valutino se sussistono i presupposti per l'attivazione delle procedure, anche di tipo sanzionatorio, previste dall'ordinamento vigente.

ART. 11 – RESTITUZIONE DEGLI ESITI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E INFORMAZIONE AGLI ORGANI POLITICI

Il Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate elabora un Report di controllo attestante i risultati dell'attività di vigilanza, a seguito all'applicazione del Modello di controllo analogo, con riferimento all'esercizio precedente.

Il Report è predisposto sulla base delle informazioni ricevute e delle verifiche effettuate e riporta gli esiti dei controlli esercitati dai dirigenti di cui agli artt. 5 e 6, nonché delle procedure di cui all'art. 10, evidenziando i risultati conseguiti.

Al fine di consentire l'acquisizione di un quadro informativo in tempi utili per il corretto sviluppo delle procedure di conciliazione dei debiti e dei crediti con il sistema delle società *in house*, per la predisposizione del bilancio consolidato, nonché, più in generale, per un esercizio della governance maggiormente efficace, che permetta di anticipare la restituzione agli Enti soci degli esiti del controllo svolto, come previsto dall'art. 13, le verifiche sui profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari sono sviluppate sulla base dei bilanci approvati dagli organi amministrativi delle società, che si impegnano a trasmetterli alla Struttura di vigilanza entro il 15 aprile di ciascun anno.

Il Direttore Generale REII trasmette il suddetto Report al Capo di Gabinetto, al Direttore Generale di line e al Direttore di ciascuna società.

I Direttori delle società *in house* possono inviare, entro 7 giorni dal ricevimento del Report di controllo, le osservazioni, le integrazioni e le precisazioni che ritengono opportuno portare a conoscenza della Struttura di vigilanza.

I contenuti del Report e le relative controdeduzioni sono oggetto di un confronto diretto tra Direttore Generale REII, Capo di Gabinetto, Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate, Direttore Generale di line e Direttore di ciascuna società, nell'ambito del quale vengono concordate le azioni da implementare per il superamento delle anomalie eventualmente riscontrate in fase di controllo.

Al termine della procedura, degli esiti finali del controllo viene data informazione alla Giunta, alla I Commissione Bilancio, Affari Generali e Istituzionali, Rapporti Internazionali dell'Assemblea Legislativa e al Comitato tecnico di supporto alle decisioni.

**ART. 12 - SUPPORTO INFORMATIVO AGLI ORGANI POLITICI
NELL'ELABORAZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI**

Annualmente, il Direttore Generale REII trasmette al Presidente della Regione Emilia-Romagna e agli Assessori, nonché al Capo di Gabinetto e ai Direttori generali, una relazione, elaborata dal Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate, sulle società partecipate, in cui confluiscono anche

gli esiti della vigilanza sulle società *in house* e nella quale vengono evidenziati, in particolare, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e i compiti ad esse assegnati dalla Regione, anche tenendo conto dei contenuti del Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR – e della relativa rendicontazione, i rapporti di partecipazione con l’Ente, il quadro della composizione societaria, i principali indicatori di bilancio e il risultato economico, gli oneri finanziari a qualsiasi titolo corrisposti dalla Regione nonché ogni altro ulteriore elemento informativo richiesto dagli organi politici per l’esercizio dell’attività di assistenza e supporto di cui all’art. 5, Allegato A) della Deliberazione di Giunta regionale n. 1107/2014. La relazione è integrata con specifiche analisi riferite al complesso dei soggetti che compongono il sistema di “partecipazioni” della Regione, ovvero aziende, agenzie, istituti, consorzi e fondazioni regionali.

ART. 13 – CONTROLLO CONGIUNTO: INVIO ALLE AMMINISTRAZIONI SOCIE

I risultati dell’attività di vigilanza condotta in applicazione del Modello di controllo analogo vengono trasmessi alle Amministrazioni socie delle società *in house*.

La condivisione dei risultati dell’attività di vigilanza costituisce il presupposto essenziale per l’effettivo esercizio del controllo analogo da parte degli organi di controllo congiunto di ciascuna società *in house*, che lo effettuano tramite il coordinamento con la Struttura di vigilanza.